

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**Doc. IV-bis
n. 10-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PREIONI)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR FRANCESCO DE LORENZO, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELLA SANITÀ *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEI SIGNORI GIOVANNI MARONE, ULISSE BIASI, ANNA DI LICOSA MATARAZZO, AURELIO FOGLI, JOHN GILBERT MARAZZINI, CARLO STUCCHI, VITTORIO BUDA E ATTILIO CONSONNI

ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110, 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti) e precisamente: il dottor Francesco DE LORENZO e i signori Giovanni MARONE, Anna DI LICOSA MATARAZZO, Aurelio FOGLI, John Gilbert MARAZZINI, Carlo STUCCHI, Vittorio BUDA e Attilio CONSONNI per entrambi i capi di imputazione; il signor Ulisse BIASI per il secondo capo di imputazione.

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli**

il 29 novembre 1994

Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 1995

ONOREVOLI SENATORI. - Il 24 novembre 1994, il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Napoli ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della Sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Ulisse Biasi, Anna Di Licosa Matarazzo, Aurelio Fogli, John Gilbert Marazzini, Carlo Stucchi, Vittorio Buda e Attilio Consonni ciascuno, *in parte qua*, indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110, 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti) e precisamente il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Anna Di Licosa Matarazzo, Aurelio Fogli, John Gilbert Marazzini, Carlo Stucchi e Attilio Consonni per entrambi i capi di imputazione; il signor Ulisse Biasi per il secondo capo di imputazione.

Il 29 novembre 1994, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato, che l'ha deferita alla Giunta il 5 dicembre 1994 e annunciata in Aula il 12 dicembre 1994.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 18 gennaio 1995.

* * * *

La relazione del Collegio per i reati ministeriali illustra le seguenti circostanze.

Il Collegio rileva preliminarmente che il presente procedimento a carico dell'ex ministro De Lorenzo sorge dallo stralcio, per esigenze istruttorie riscontrate nella

fase finale delle indagini preliminari, dal procedimento principale n. 8704/93 sulla Sanità. Il Collegio sottolinea le forti analogie tra le vicende oggetto del procedimento-stralcio e le fattispecie delittuose relative al procedimento principale per il quale, ricorda, è stata emessa ordinanza di rinvio a giudizio. Il Collegio inquirente fa presente che le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, in relazione al procedimento principale suddetto, hanno stabilito, con la sentenza n. 14 del 20 luglio 1994, che i reati attribuiti all'ex Ministro De Lorenzo sono stati commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali. In particolare la Corte ha ritenuto compresi nella categoria dei reati ministeriali «gli atti che siano comunque riferibili alla competenza funzionale del ministro, inteso quest'ultimo non solo come organo di Governo, ma anche come organo amministrativo».

Alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte in merito alla configurazione del reato ministeriale e valutate le strette analogie tra le vicende oggetto del procedimento-stralcio e del procedimento principale, il Collegio ritiene sussistere un *fumus* circa la commissione di reati di natura ministeriale pur considerando che la realizzazione delle condotte illecite è avvenuta anche a mezzo di funzionari o collaboratori inseriti nella struttura ministeriale e di collaboratori esterni.

Il Collegio fa inoltre presente di aver ritenuto validi, ai fini dell'accertamento della sussistenza del *fumus* in relazione alla configurazione del reato ministeriale, tutti gli atti di indagine svolti dagli Uffici giudiziari di Napoli e Milano.

* * *

Dalle dichiarazioni rese dall'ex segretario del Ministro della Sanità De Lorenzo, dottor

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Giovanni Marone, e dal titolare della tipografia Simeone di Napoli, signor Ulisse Biasi, il Pubblico Ministero di Napoli ha potuto ricostruire un sistema di finanziamenti illeciti, basato sul metodo della fatturazione falsa, in favore del Ministro della Sanità De Lorenzo. In particolare il Collegio inquirente rileva come diversi imprenditori abbiano acconsentito al pagamento, a fronte della relativa fattura e bolla di accompagnamento, di lavori svolti dalla tipografia Simeone per conto del dottor De Lorenzo, così da ingraziarsi il favore del Ministro senza incorrere nell'inconveniente di creare fondi neri.

In base alle affermazioni del signor Biasi, tra le fatture fittizie emesse dalla suddetta tipografia, due risultano essere a favore della SNIBEG, società di imbottigliamento di Napoli, impegnata in tale attività anche per conto della società Coca Cola Italia.

Tali dichiarazioni vengono confermate al Pubblico Ministero di Napoli da una delle titolari della Società SNIBEG, signora Anna Di Licosa Matarazzo, la quale ammette il pagamento da parte della SNIBEG di fatture emesse dalla tipografia Simeone per prestazioni mai effettuate, nonché il pagamento di altre fatture emesse da società facenti capo al dottor De Lorenzo nell'interesse della società Coca Cola Italia, per conto della quale la suddetta ha curato il lancio sul mercato italiano del prodotto Coca Cola Light.

Il Collegio rileva come alla riuscita del lancio del nuovo prodotto dietetico ostasse la necessità, posta in evidenza dal professor Aurelio Fogli, responsabile degli affari scientifici della società Coca Cola Italia, di indicare sull'etichetta la presenza del dolcificante Acesulfame K con la relativa avvertenza che, per un uso oltre un certo limite, il prodotto era sconsigliabile per le donne in gravidanza e per i bambini nella prima infanzia. Dopo alcuni contatti avuti con il dottor Silano del Ministero della Sanità, con il dottor De Lorenzo ed il dottor Marone, la signora Di Licosa Matarazzo apprese che, per ovviare all'inconveniente descritto, la Società Coca Cola Italia

avrebbe dovuto elargire a favore del Ministro De Lorenzo una somma pari a circa trecento milioni di lire. Il Collegio precisa che la signora Di Licosa Matarazzo afferma di aver avuto il *nulla osta* al suddetto finanziamento dal presidente della Società Coca Cola Italia, Marazzini, dal direttore generale Stucchi e dal direttore tecnico Buda.

Insieme al dottor Consonni, responsabile delle relazioni esterne della società Coca Cola Italia, la signora Di Licosa Matarazzo convenne che il pagamento suddetto doveva avvenire mediante delle sponsorizzazioni. In base alle dichiarazioni rese dalla suddetta signora Matarazzo risulta il pagamento da parte della società SNIBEG di due fatture del valore di trenta milioni di lire ciascuna emesse dalla tipografia Simeone per prestazioni mai effettuate, nonché l'acquisto di sacchetti di carta per un valore pari a venti milioni di lire presso la società IMECO e di spazi pubblicitari sul periodico «L'Opinione del Mezzogiorno», di proprietà del dottor De Lorenzo, per un valore di trenta milioni di lire.

Infine, secondo quanto consigliato dal dottor Giovanni Marone, la SNIBEG finanziò una campagna di sponsorizzazione di Canale 8 (emittente vicina al PLI) e dell'associazione «Ambiente futuro» vicina al figlio del Ministro della Sanità, Ferruccio De Lorenzo, per un valore complessivo di novanta milioni di lire.

Quanto dichiarato dalla signora Di Licosa Matarazzo in merito alla richiesta da parte del dottor Marone del pagamento di una tangente per la registrazione del prodotto Coca Cola Light, è confermato dal dottor Stucchi in un interrogatorio innanzi al Collegio per i reati ministeriali di Napoli del 17 novembre 1994.

Sulla base di quanto illustrato e della documentazione acquisita nel corso delle indagini preliminari, il Collegio per i reati ministeriali ritiene che le ipotesi di reato attribuite al dottor De Lorenzo si riferiscano tutte all'attività da lui esercitata in qualità di Ministro e si concretizzino nella violazione di quei preminenti interessi pubblici che dovrebbero caratterizzare

l'esercizio di funzioni di Governo. Il Collegio inquirente chiede pertanto l'autorizzazione al proseguimento delle indagini anche con riferimento ai coindagati laici evidenziati in domanda.

Il 10 gennaio 1995 il signor Attilio Consonni, responsabile delle relazioni esterne della società Coca Cola Italia, coindagato laico nel procedimento, deposita presso l'Ufficio di segreteria della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari una memoria con la quale sottolinea la sua estraneità ai fatti contestatigli dal Collegio per i reati ministeriali. In particolare osserva come egli non abbia partecipato ad alcuna delle riunioni di vertice della società Coca Cola Italia, nel corso delle quali si sarebbe acconsentito al pagamento della tangente in favore del Ministro De Lorenzo. Afferma invece di aver incontrato la signora Di Licosa Matarazzo per esaminare alcune ipotesi di attività di relazioni esterne e di sponsorizzazione che questa suggeriva per il territorio di Napoli. In seguito a tale incontro, afferma di aver sottoposto all'approvazione del direttore generale Stucchi e alla firma del presidente Marazzini alcuni ordinativi di spesa a favore della SNIBEG, non avendo egli poteri autorizzatori di spesa.

* * *

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 18 gennaio 1995. Nè il dottor De Lorenzo, nè i soggetti indicati come concorrenti nei reati hanno ritenuto di avvalersi della facoltà di essere sentiti dalla Giunta per fornire chiarimenti a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

La Giunta ha innanzitutto rilevato che il Collegio per i reati ministeriali di Napoli ha svolto autonome indagini rispetto all'attività istruttoria compiuta dal Pubblico Ministero, procedendo in particolare a numerosi interrogatori. Ha poi ritenuto che, in nessun modo, i fatti addebitati al dottor De Lorenzo ed ai soggetti indicati come concorrenti possano configurare ipotesi di tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero di perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Appare infatti impensabile supporre, anche solo a livello di ipotesi, che la richiesta di somme - al fine di ammettere a registrazione il nuovo prodotto dietetico «Coca Cola Light», senza che fosse menzionato il dolcificante Acesulfame K (dannoso, in dosi elevate, alla salute di donne in gravidanza e bambini) - possa essere ricondotta alla tutela dei due interessi sopra evidenziati.

La Giunta, pertanto, avendo escluso che in ordine ai fatti sottoposti al suo esame si riscontri alcuna delle circostanze che, a norma della citata disposizione della legge costituzionale n. 1 del 1989, giustificano il diniego dell'autorizzazione a procedere, ha deliberato all'unanimità, con separate votazioni, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo e di tutti i concorrenti nei reati, vale a dire i signori Giovanni Marone, Ulisse Biasi, Anna Di Licosa Matarazzo, Aurelio Fogli, John Gilbert Marazzini, Carlo Stucchi, Vittorio Buda e Attilio Consonni.

PREIONI, *relatore*